

La convenzione ex art. 14 d.lgs. 276/2003 come ponte d'incontro tra imprese e cooperative sociali di tipo B / imprese sociali

A cura di Fabio Becchelli

Dirigente Ambito di Padova e di Rovigo di Veneto Lavoro

9 Aprile 2025

Programma dell'intervento



La teoria dell'art. 14



La messa in pratica dell'art. 14



La teoria dell'art. 14

Convenzione art. 14 - Di cosa parliamo?

Sintesi art. 14 D.Lgs 276/2003 (c.d. legge Biagi):

Introduce la possibilità di stipula di convenzioni quadro su base territoriale, da parte di associazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, associazioni di rappresentanza delle cooperative e imprese sociali, validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione, che disciplinino il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali e imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti. Qualora le convenzioni quadro abbiano ad oggetto l'inserimento di persone con disabilità, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, esso può a copertura della quota di riserva, di cui alla L. 68/99, cui sono tenute le imprese conferenti la commessa.

Convenzione art. 14 – Di cosa parliamo?

Norma cornice che rinvia per la disciplina di dettaglio a quanto indicato dall'accordo quadro relativamente a:

- a) le **modalita' di adesione** da parte delle imprese interessate;
- b) i **criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati** da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- c) le **modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa** e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- d) la **determinazione del coefficiente di calcolo** del valore unitario delle commesse,
- e) i **limiti di percentuali massime di copertura** della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Convenzione art. 14 – Di cosa parliamo?

E' dunque all'accordo quadro che occorre riferirsi, in concreto, per la disciplina operativa dell'art. 14.

In Veneto l'accordo quadro è stipulato su base regionale dal 2018 (prima DGR 705/2018 e **ora con DGR 1560/2023**), pertanto consente un'applicazione uniforme sul territorio regionale.

In precedenza in Veneto situazione a macchia di leopardo con convenzioni quadro provinciali, non attive in tutte le province e, soprattutto, con discipline differenziate su base provinciale.



Convenzione art. 14 - Di cosa parliamo?

CONVENZIONE
ART. 14 D. Lgs.
276/2003



Previa stipula di apposita **convenzione con l'ufficio di collocamento mirato**, il datore di lavoro conferisce una **commessa di lavoro ad una cooperativa sociale / impresa sociale** in forza del quale essa effettua una o più **nuove assunzioni** tra i lavoratori iscritti al collocamento mirato. Le assunzioni così effettuate dalla cooperativa sociale vengono **conteggiate nella quota delle assunzioni effettuate dal datore di lavoro conferente la commessa.**

Convenzione art. 14 – Accordo quadro regionale

Obiettivo dell'accordo quadro regionale veneto in tema di art. 14 è **l'inserimento mirato dei lavoratori con disabilità che abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario.**

N.B. Sottoscrittori dell'accordo quadro regionale veneto sono:

- Regione del Veneto;
- Associazioni datoriali;
- Organizzazioni sindacali;
- **Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.**
- **Associazioni di rappresentanza delle cooperative**

Art. 14 D.Lgs. 276/2003

Convenzione art. 14 – limiti numerici

Limiti numerici		
Dimensione datore di lavoro	Quota obbligo L. 68/1999	Quota max lavoratori Art. 14
oltre 50 dipendenti	7% dell'organico	30% della quota d'obbligo*
da 35 a 50 dipendenti	2 persone	1 persona
da 15 a 35 dipendenti	1 persona	1 persona**

* Nel caso di inserimenti di persone con disabilità psichico/intellettuale o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo ordinario. Altrimenti 20%.

** in caso di rilevanti difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo aziendale o in assenza di persone con disabilità aventi profili professionali adeguati

Convenzione art. 14 – stipula delle convenzioni

Contratto di affidamento



- Durata di almeno 9 mesi
- Contratto tra datore di lavoro e cooperativa che disciplina la fornitura del bene e/o servizio

Convenzione Art. 14



- Durata pari al contratto di affidamento
- Accordo tra Veneto Lavoro, datore di lavoro, cooperativa per consentire il conteggio delle assunzioni effettuate dalla cooperativa o impresa sociale, in capo al datore di lavoro conferente la commessa

Convenzione art. 14 – individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire in Cooperativa Sociale

Veneto Lavoro, attraverso la rete dei Centri per l'Impiego, eventualmente in collaborazione con i S.I.L. (Servizi di Integrazione Lavorativa) delle Aziende ULSS e le coop/imp. sociali, individua i lavoratori da fare oggetto dell'assunzione da parte della cooperativa o impresa sociale.

- ❑ Deve trattarsi di NUOVE ASSUNZIONI da parte della cooperativa sociale di tipo B o impresa sociale (no lavoratore già presente in coop./imp. sociale, tranne chi già coinvolto in precedenti esperienze art. 14 e che non sia pronto per l'inserimento in azienda);
- ❑ Deve trattarsi di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/1999 che abbiano rilevanti difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo ordinario (Comitato Tecnico);
- ❑ Predisposizione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo concordato tra collocamento mirato / SIL / cooperativa;
- ❑ Assunzione di tipo subordinato da parte della cooperativa con durata almeno 9 mesi con orario settimanale superiore al 50% dell'orario pieno.

Sintesi operativa procedura di stipula convenzione



Convenzione art. 14



Veneto Lavoro attraverso la rete dei Centri per l'Impiego offre consulenza qualificata a cooperative sociali tipo B / imprese sociali e datori di lavoro prima, durante e dopo la fase di stipula della Convenzione art. 14.

Seconda parte



La messa in pratica dell'art. 14

Art. 14 – La messa in pratica

L'esperienza insegna che spesso per il datore di lavoro la cosa più difficile è immaginare quale possa essere un'applicazione pratica dell'art. 14 nella propria impresa .

Proviamo quindi a vedere sotto forma di domanda / risposta cosa si può fare con l'art. 14 per poi passare a qualche esempio e concludere con qualche stimolo conclusivo.

DOMANDA



Posso fare oggetto di art. 14 la produzione di beni?

Sì, è possibile che il contratto di affidamento ex art. 14 abbia ad oggetto la produzione di beni (un unico tipo di bene o anche più tipologie di beni).

Può trattarsi sia di beni che l'impresa utilizza nella produzione di altri beni, sia di beni di cui essa stessa è utilizzatrice o anche di beni che rivende a terzi.

DOMANDA



Posso fare oggetto di art. 14 la fornitura di un servizio?

Sì, è possibile che il contratto di affidamento ex art. 14 abbia ad oggetto la fornitura di un servizio (o di più servizi).

DOMANDA



Posso fare oggetto di art. 14 sia la produzione di un bene sia la fornitura di un servizio?

Sì, è possibile che il contratto di affidamento sia misto, avendo ad oggetto sia la fornitura di un bene sia la fornitura di un servizio. Oppure di più beni e più servizi.

DOMANDA



Posso, dunque, fare oggetto di art. 14 sia la produzione di qualsiasi bene che la fornitura di qualsiasi servizio?

Sì, non ci sono limiti specifici. Tutto i beni o servizi che la coop è tecnicamente in grado di produrre/erogare e che l'impresa valuti come utili posso costituire oggetto di art. 14.

Alcune considerazioni finali sull'art. 14

La convenzione art. 14 è perfetto esempio della logica

WIN – WIN – WIN

per tutti gli attori che ne sono protagonisti

AZIENDE

PERSONE CON DISABILITA'

COOPERATIVE SOCIALI

Alcune considerazioni finali sull'art. 14

perché è utile all'azienda.....

- **Strumento in più per adempiere alla L. 68/1999**
- **Liberata da selezione e formazione**
- **Azione svolta in sinergia tra cooperativa e collocamento mirato**
- **Azione di responsabilità sociale di impresa**
- **Ritorno di immagine**
- **Nuovo partner per la propria attività**

Alcune considerazioni finali sull'art. 14

perché è utile alla coop sociale.....

- **Acquisisce un nuovo cliente**
- **Aumenta la propria visibilità sul territorio**
- **Comunica valore di sé, della propria storia e del proprio ruolo**
- **Aumenta la propria reputazione verso il mondo profit**
- **Continua a perseguire la propria mission: inserire al lavoro persone con disabilità**

Alcune considerazioni finali sull'art. 14

perché è utile alla persona con disabilità.....

- **Opportunità di un percorso di crescita professionale**
- **Costruito su misura dei propri bisogni lavorativi specifici**
- **Consegue un reddito**
- **Lavora e impara in un ambiente esperto, professionale e formativo**
- **Ha la garanzia di un percorso costruito e monitorato con collaborazione con gli uffici di collocamento mirato**
- **Può essere un trampolino di lancio verso l'azienda**



REGIONE DEL VENETO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.venetolavoro.it | www.cliclavoroveneto.it

 **VENETO
LAVORO**